

LEXJUS
SINACTA



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Tassazione delle persone fisiche non residenti (artt.2,3,23 TUIR)

Ai fini fiscali si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta(183-184 giorni, per l'anno bisestile, anche non continuativi)

1. risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
2. hanno il domicilio nello Stato, cioè hanno stabilito la sede principale dei loro interessi nel territorio dello Stato
3. hanno la residenza nello Stato, hanno cioè in Italia la loro dimora abituale

Ai fini **IRPEF** sono soggetti passivi tutte le persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato per i redditi ovunque prodotti e tutte le persone fisiche non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i soggetti passivi residenti potrebbe crearsi il problema della **doppia imposizione**, cioè un reddito potrebbe essere tassato due volte, sia in Italia che in un altro paese.

I redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti sono imponibili nel nostro Stato, salvo diverse disposizioni previste dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni finalizzate ad evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. Anche i non residenti, quindi, devono presentare la dichiarazione dei redditi per effettuare l'autotassazione dell'IRPEF

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:

1. l'imposta personale sui redditi (Irpef)
2. l'addizionale regionale all'Irpef
3. l'addizionale comunale all'Irpef
4. le imposte sui trasferimenti
5. di proprietà degli immobili
6. l'imposta comunale sugli immobili (IMU).

I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef – ad eccezione dei casi di esonero – e versamento delle relative imposte.

Nei confronti delle persone fisiche non residenti si applicano due differenti criteri impositivi, alternativi fra loro:

1. la tassazione ordinaria e separata, applicabili solamente ai redditi non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
2. la ritenuta definitiva a titolo d'imposta.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI DI IMPONIBILITA' IN ITALIA
Reddito fondiario	Terreno o fabbricato sito nel territorio dello Stato
Reddito di capitale	Se corrisposti dallo Stato, da residenti in Italia, da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
Redditi di partecipazione	Se derivanti da società di persone e assimilate residenti in Italia
Redditi di lavoro dipendente	Se prestato nel territorio dello Stato
Redditi assimilati di lavoro dipendente	Se prestato nel territorio dello Stato
Redditi di lavoro autonomo	Se prestato nel territorio dello Stato
Redditi d'impresa	Se l'attività è svolta nel territorio dello Stato a mezzo di stabili organizzazioni
Redditi diversi	Se derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni, comprese le azioni e le obbligazioni, in esso esistenti. Inoltre, si comprendono le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti in Italia ovunque detenute.
Redditi imputati ai soci, associati o partecipanti per trasparenza	Si tratta dei redditi derivanti dalla partecipazione in società di persona o di capitali che applicano il sistema di tassazione per trasparenza

I proventi, divisi in indennità, compensi e somme, pensioni, rendite e assegni, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti, e se non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a tassazione separata, sono sempre imponibili in Italia.

I soggetti non residenti devono presentare la dichiarazione dei redditi con le stesse modalità e nei termini previsti per i residenti. Il domicilio fiscale dei non residenti si individua con il Comune nel quale è stato prodotto il reddito. Nel caso il reddito sia stato prodotto in più comuni, in quello ove si è prodotto il reddito più elevato.

Neo residenti

Regime opzionale

Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. L'opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un'imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta per cui viene esercitata.

L'adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.

La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell'istanza il contribuente dovrà indicare:

1. i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
2. lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
3. la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
4. gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando l'apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l'imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l'effettuazione di verifiche simultanee.

Il Trattato contro la doppia imposizione fra Italia e Spagna è stato firmato a Roma in data 08.09.1977 e ratificato con Legge n. 663 del 29.09.1980 ed è entrato in vigore in data 24.11.1980

Per chi dovesse decidere di iniziare un'attività in proprio sarà necessario aprire la
PARTITA IVA
sia per motivi fiscali che contabili

Non è sempre facile capire come bisogna fare, quali sono costi per aprire una partita Iva e soprattutto qual è l'opzione più conveniente sulla base della propria attività e del proprio reddito.

C'è da sottolineare che nel 2019 entreranno in vigore importanti novità per i titolari di partita Iva. Con le novità fiscali introdotte di recente dal Decreto 193/2016 e da ultimo dalla Legge di Bilancio 2018 sono state introdotte nuove regole ed adempimenti per i titolari di partita Iva, il più importante

l'obbligo di fattura elettronica a partire dal 01/01/2019

I soggetti obbligati ad aprire una partita Iva sono tutti coloro che svolgono attività in forma autonoma, come liberi professionisti o le imprese di beni o servizi che, in quanto non soggetti a reddito da lavoro dipendente, sono chiamati ad adempiere ai propri obblighi fiscali attraverso l'imposizione fiscale indiretta (IVA). Non hanno l'obbligo di aprire partita Iva i soggetti che, pur titolari di reddito d'impresa, non superino il reddito annuale di 5 mila euro.

Per aprire una partita IVA bisogna presentare richiesta all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà ad attribuire al richiedente il codice di 11 cifre utile per identificare il soggetto richiedente.

Per l’apertura della partita Iva bisogna compilare e consegnare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 in caso di persone fisiche o AA7/10 in caso di soggetti diversi. Si tratta della dichiarazione di inizio attività che dovrà essere consegnata entro 30 giorni dall’avvio della propria attività professionale autonoma. Potete scaricare i modelli da consegnare all’Agenzia delle Entrate in fondo al paragrafo o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento dell’apertura della partita Iva bisognerà scegliere il codice ATECO dell’attività che si intende svolgere. In caso di variazione dell’attività svolta si dovrà procedere, di conseguenza, con la comunicazione del nuovo codice identificativo dell’attività.

I titolari di partita Iva sono obbligati inoltre ad aprire la propria posizione previdenziale all’Inps per il pagamento dei contributi e all’Inail per l’assicurazione obbligatoria laddove la norma lo richieda in ragione dell’attività svolta.

Dopo apertura della Partita IVA bisognerà scegliere il tipo di regime fiscale più adatto

Attualmente sono previsti due regimi:

1. il forfettario, ex regime dei minimi, introdotto nel 2016
2. contabilità ordinaria.

Per aderire al regime forfettario bisogna rispettare alcuni requisiti stabiliti dalla legge che sono:

- non conseguire ricavi o compensi superiori a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, sulla base del proprio codice ATECO;
- non aver sostenuto spese per collaboratori superiori ai 5 mila euro lordi;
- non superare 20 mila euro lordi di costi per ammortamento di beni strumentali.

Non sono ammessi al regime forfettario i titolari di partita Iva nei seguenti casi:

- regimi speciali Iva;
- soggetti residenti all'estero e che non producono almeno il 75% del reddito in Italia;
- soggetti che effettuano attività di compravendita di terreni edificabili, fabbricati o veicoli nuovi

il Regime forfettario (sostitutivo del regime dei minimi) ha una tassazione agevolata del 5% per i primi 5 anni (dove ricorrano anche i requisiti per il regime forfettario startup) e del 15% dal sesto anno.

Sul reddito prodotto gravano anche i contributi INPS assoggettati a differenti percentuali secondo l'iscrizione ad una specifica Cassa di Previdenza oppure, laddove non iscritti a nessuna cassa, quelli previsti dalla Gestione Separata.

Limiti di fatturato regime forfettario 2018

- 30 mila euro per professionisti, artigiani e imprese;
- 50 mila euro per commercianti, alberghi e ristoranti;
- 40 mila euro per ambulanti di alimentari e bevande;
- 30 mila euro per ambulanti di altri prodotti.

Vantaggi:

- Esenzioni dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale e trimestrale
- Esenzione dalla tenuta registri IVA
- Esenzione dalla compilazione degli studi di settore nel Modello Unico
- I costi definiti forfettariamente e non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti

Si segnala che il Governo ha in programma, con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 ed il collegato fiscale, l'estensione del Regimi dei Minimi a tutti i titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 65,000,00, senza ulteriori vincoli, con applicazione di una tassazione IRPEF fissa del 15% sul 78% del reddito prodotto e con un'aliquota agevolata al 5% per gli under 35.

REGIME ORDINARIO

Il regime IVA ordinario è assoggettato:

- Tenuta contabilità
- Liquidazione IVA trimestrale
- Dichiarazione IVA annuale e trimestrale
- Dichiarazione dei redditi ai fini Irpef e Irap e compilazione studi settore
- Tenuta dei libri contabili (IVA e giornale)

Se l'attività non supera i seguenti limiti è possibile tenere la contabilità semplificata:

- euro 400.000,00 se svolgono attività di servizi;
- euro 700.000,00 se svolgono altre attività

Se la soglia viene superata è obbligatorio la tenuta della contabilità ordinaria con la registrazione della prima nota per i pagamenti e gli incassi.

APRIRE UNA SOCIETA'

In Italia si possono dividere le società in due categorie:

- **“società di persone”**: sono società basate sulle persone dei soci, i quali in generale rischiano tutto il loro patrimonio (ad eccezione del socio “accomandante” di “S.a.s.”), oltre a quello della società (autonomia patrimoniale imperfetta).
- **“società di capitali”**: sono società basate più sul capitale messo nella società, e meno sull’apporto personale dei singoli soci, i quali restano estranei all’amministrazione della società. I debitori della società possono attaccare solo il patrimonio della società, e non anche quello dei singoli soci (autonomia patrimoniale perfetta).

SOCIETA' di PERSONE

Società Semplice (s.s.)

Società in Nome Collettivo (s.n.c.)

Società in accomandita semplice
(s.a.s.)

SOCIETA' di CAPITALI

Società a Responsabilità Limitata
(SRL)

Società per Azioni (S.p.A.)

Società in Accomandita per Azioni
(S.A.p.A.)

Start – up innovativa

La start up innovativa è una società di capitali, anche in forma cooperativa, ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Per costituire una start up è necessario possedere determinati **requisiti**, alcuni necessari (quale ad esempio avere ad **oggetto sociale** esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) e altri facoltativi.

Obiettivo è sviluppare imprenditorialità facendo leva su tecnologia e attività di Ricerca e Sviluppo (R&S), favorendo la crescita, la creazione di occupazione, in particolare per i giovani e le donne, l'attrazione di talenti e capitali dall'estero.

Una start up innovativa, se si sceglie la forma della srl, può essere costituita anche senza notaio.

Infatti, a partire dal 20 luglio 2016, per costituire una **start up innovativa senza l'intervento notarile** è previsto un modello standard tipizzato con firma digitale (disponibile su [Start up Registroimprese](#)). Si tratta di un procedimento facoltativo ed alternativo rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile per la costituzione delle società.

Le start up innovative vengono iscritte, oltre che nella sezione ordinaria, anche in una **sezione speciale del Registro delle Imprese**.

E' prevista la **totale esenzione dal pagamento dei diritti** di segreteria e dell'**imposta di bollo** per gli adempimenti nel registro delle imprese, esenzione che opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione.

La start up innovativa è tenuta contestualmente all'iscrizione nella sezione speciale del [Registro Imprese](#), alla presentazione della [SCIA](#) al competente sportello unico, anche attraverso la [Comunicazione Unica](#), ove tale adempimento sia previsto dalla regolamentazione amministrativa locale.

PMI innovativa

Si definiscono PMI innovative le imprese che:

- occupano meno di 250 persone;
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro;
- oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Si deve trattare di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

E' prevista l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del Registro Imprese.

Le PMI innovative hanno particolari obblighi di trasparenza e accessibilità alle informazioni che tali imprese devono comunicare al Registro Imprese.

